

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20046 Anno 2016

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udienza: 20/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRENDUSHI EDUARD N. IL 18/09/1979

avverso l'ordinanza n. 1001/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 02/10/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Mario Pinelli*, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Udit i difensori Avv.;

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 25.06.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal detenuto Prendushi Eduard relativamente a numerosi periodi di detenzione, ritenendo la sussistenza di reati ostativi in espiatione e di intemperanze comportamentali.

Il detenuto proponeva reclamo ed il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 02.10.2014, accoglieva buona parte delle doglianze dell'interessato, rilevando che un solo reato in espiatione rientrava nel novero di cui all'art. 4 bis O.P. e che non tutte le intemperanze comportamentali poste in essere dal detenuto erano tali da inficiare il percorso trattamentale. Così veniva concessa ulteriore liberazione anticipata, rilevando che l'episodio disciplinare di cui al rapporto in data 15.10.2010 e quello di cui al rapporto disciplinare in data 02.02.2012 non erano tali da incidere sull'effettività della partecipazione all'opera rieducativa.

Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, deducendo, come primo motivo, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. la contraddittorietà della motivazione giacchè relativamente ai semestri 02.09.2004/02.03.2005, 02.03.2005/02.09.2005, 02.09.2006/02.03.2007, 02.03.2007/02.09.2007 e 02.09.2008/02.03.2009 difettava completamente la spiegazione della ragione per la quale non si era ritenuta l'irrilevanza delle condotte disciplinarmente contestate; come secondo motivo deduceva ex art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. la contraddittorietà della motivazione relativamente all'assunto dell'ordinanza impugnata secondo il quale è possibile valutare la condotta tenuta anche prescindendo dalla regolarità formale del procedimento disciplinare relativo.

Il P.G. chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per la mancanza di motivazione relativa ai semestri per i quali non si è effettuata una comparazione tra le infrazioni rilevate ed il complessivo comportamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Per come già detto prima, il ricorrente aveva avanzato istanza di liberazione anticipata, rispetto alla quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva rigettato alcune delle richieste, ritenendo che le intemperanze comportamentali del detenuto fossero state tali da inficiare buona parte del percorso espiativo. Il detenuto aveva proposto reclamo avverso detta decisione ed il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva accolto alcune doglianze, concedendo ulteriore liberazione anticipata relativamente a periodi nei quali, pur in presenza di rapporti disciplinari, lo spessore delle condotte irregolari non era di tale

gravità da far ritenere come non partecipativo il comportamento complessivo del condannato.

Al termine della disamina, residuavano pertanto i periodi 02.09.2004/02.03.2005, 02.03.2005/02.09.2005, 02.09.2006/02.03.2007, 02.03.2007/02.09.2007 e 02.09.2008/02.03.2009 come inficiati da condotte disciplinarmente rilevanti.

Il ricorrente si duole di questa decisione e propone sostanzialmente due motivi di ricorso: 1) il vizio di motivazione laddove si reputa possibile valutare la condotta tenuta dal condannato anche prescindendo dalla regolarità formale del procedimento disciplinare relativo ai suoi comportamenti segnalati negativamente; 2) la mancanza della motivazione relativamente alle ragioni per le quali, in relazione ai semestri sopra evidenziati, le condotte di rilievo disciplinare sarebbero state di tale entità da compromettere il beneficio della liberazione anticipata.

§ 1. In relazione al primo motivo di doglianza, esso è infondato: nella fattispecie non può non rilevarsi che il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con una ordinanza oggettivamente dettagliata ed accurata, ha espresso principi certamente corretti, nel senso che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali *et cetera*) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 O.P. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale: ciò perchè l'opera di rieducazione, sebbene articolata nel tempo e sottoposta a vagli periodici, si presenta come un *unicum* inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato, come tale meritevole di riacquistare la sua condizione di cittadino nella pienezza di diritti e di doveri.

In questo ambito, il procedimento disciplinare assume certamente una sua importanza, ma la valutazione del giudice si muove su di un piano differente da quello dell'Autorità amministrativa e può, altrettanto certamente, prescindere dalle conclusioni del menzionato procedimento, nel senso che è possibile per il giudice (che dovrà esprimere una motivazione logica e coerente sul punto) valutare negativamente una condotta che in sede disciplinare non ha condotto a sanzioni e, parimenti, ritenere come non inficiante il percorso espiativo una condotta che, invece, ha meritato sanzioni. Del resto, si deve considerare che l'art. 54 O.P., nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma – in modo più lato – a tutti quei comportamenti

che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

E' agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute *a fortiori* allorquando il condannato abbia riportato sanzioni disciplinari dimostrative della incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

§ 2. Il secondo motivo di doglianza è, invece, fondato.

Per quanto l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari abbia mostrato cura nello studio del fascicolo (con l'individuazione corretta della pena in atto e con il conseguente computo esatto della misura della liberazione anticipata da concedere), tuttavia, in essa il rigetto del beneficio richiesto relativamente ai semestri 02.09.2004/02.03.2005, 02.03.2005/02.09.2005, 02.09.2006/02.03.2007, 02.03.2007/02.09.2007 e 02.09.2008/02.03.2009 non è sostanzialmente sorretto da una vera motivazione, poiché si fa uno sfuggente riferimento a <<rapporti disciplinari in atti>> senza alcuna ulteriore indicazione: la motivazione, cioè, non rende conto delle ragioni della negatività ritenuta in ordine al comportamento del ricorrente.

Non si dice, in altri termini, quali siano esattamente i rapporti disciplinari ai quali si fa riferimento; in quale numero essi siano; quale sia stata la loro frequenza e quale sia stata la loro entità, atteso che si conclude che essi sarebbero tali da dipingere in modo molto negativo la figura del ricorrente.

E ciò configura una motivazione apparente: in effetti, la valutazione della condotta del condannato ai fini della liberazione anticipata implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarci da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall'art. 13 dell'Ordinamento Penitenziario. Pertanto la valutazione negativa di alcuni semestri, a causa di comportamenti che siano indicativi della mancanza di reale disponibilità al trattamento, deve essere l'esito di un'indagine particolarmente approfondita, espressa in un provvedimento che analiticamente spieghi le ragioni in base alle quali il negativo giudizio espresso sia di tenore tale di rigettare il beneficio. A tale obbligo non ottempera il Giudice di merito che si limiti genericamente a valutare in negativo la condotta tenuta dall'interessato: in altri termini, a tale obbligo di puntuale e specifica motivazione non ottempera il Giudice che si serva di frasi troppo generiche, senza avere prima ricostruito e descritto i comportamenti cui attribuisce valenza negativa.

Il mero richiamo al fatto storico dell'esistenza di alcuni rilievi disciplinari, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto degli atti e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima

valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il Giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della ordinanza nei termini di affermazione di una sottrazione all'opera rieducativa.

Peraltro, nella fattispecie, non è nemmeno possibile ritenere redatto un *corpus* motivazionale *per relationem* rispetto al provvedimento del giudice di prime cure, poiché il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari in data 25.06.2014 rigettava la richiesta di beneficio per la sola presenza di rapporti disciplinari, con analoga assenza di motivazione reale.

Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorché il provvedimento si limiti a indicare la fonte della valutazione (con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto) senza che risultino invece indicati ne' valutati i concreti elementi raccolti dagli operatori, sui quali, una volta acquisiti al procedimento, doveva esercitarsi la valutazione critica del Giudice.

Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla pronuncia di rigetto, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame sul punto.

P.Q.M

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla pronuncia di rigetto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.